



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 22

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Proposta di transazione su provvedimento di confisca – Atto di indirizzo

L'anno duemilaquattordici addì tre del mese di marzo alle ore 17,30 convocata nei modi prescritti, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
MANUELLI Luca	x	
ROSSI Simonetta	x	
ARIENTA Gabriele	x	
ALBERTI Alfredo	x	
GARAMPAZZI Paolo		x
	4	1

Assiste il Segretario Comunale Dr.Michele Regis Milano;

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI PRATO SESIA

Oggetto: Proposta di transazione su provvedimento di confisca – Atto di indirizzo

PARERI

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 2, 97 c.4b e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 03.03.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Regis Milano

transazione

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 26 settembre 2013 a mezzo P.E.C. veniva trasmesso a questo Comune da parte del Comando di Compagnia della Guardia di Finanza di Borgomanero, copia del verbale di accertamento, contestazione e sequestro amministrativo ai sensi della L. 689/81 per violazioni agli artt. 5 e 15 della Legge Regionale 31 maggio 2004 n.14, a carico della ditta "D. ... G. ... G. ... A. ...", corrente in Romagnano Sesia, per la posa non autorizzata di impianto di distribuzione carburanti ad uso privato, accertata in data 17 settembre 2013 da militi appartenenti alla medesima Compagnia, per cui tale impianto risultava già da tempo installato e funzionante presso la ditta in questione in assenza di autorizzazione;

- in data 23 settembre 2013, perveniva a mezzo fax, nota della Ditta medesima con la copia della ricevuta postale dell'avvenuto pagamento della sanzione prevista per la violazione alla L. R. 31/05/2004, artt. 4 e 15, come prescritta dall'art. 7, lettera b), della stessa Legge;

- in data 26/09/2013, veniva emessa, come atto dovuto prescritto da tali disposizioni di legge e conseguente alla verbalizzazione, ordinanza n. 26 del 26/09/2013 da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, per la confisca dell'impianto di distribuzione carburanti ad uso privato, in ottemperanza ai dettami della suddetta Legge Regionale 31 maggio 2004, n. 14, in conseguenza della violazione degli artt. 4 e 15, sanzionati dall'art.7, c.1, lettera b) medesima legge che sanziona **"l'installazione o l'esercizio di un impianto ad uso privato in assenza o in difformità dell'autorizzazione"**, oltre che con **"l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 2500,00"** anche con **"la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente"**;

- in data 26 settembre 2013 prot. n. 3682, venivano inviate per la notifica copie dell'ordinanza n. 26/2013 all'ufficio Messi Comunali del Comune di Romagnano Sesia (NO), ove ha sede la Società interessata;

- in data **02 ottobre 2013**, avveniva la notifica al destinatario da parte della Polizia Locale di Romagnano Sesia (NO);

- in data 25/11/2013 perveniva al Comune di Prato Sesia ricorso in opposizione proposto dalla ditta suddetta contro la suddetta Ordinanza di confisca n. 26 in data 26 settembre 2013, con contestuale provvedimento del giudice di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;

- in data 14/01/2014 si teneva, presso il Tribunale Ordinario di Novara, udienza presieduta dal Giudice dr. ssa Angela Maria Nutini, la quale disponeva rinvio per la trattazione della causa al 04/03/2014, onde consentire che le parti trovassero un accordo per un'eventuale transazione della vertenza;

- in data 05/02/2014 prot. n. 536 perveniva nota della ditta ricorrente ad oggetto: "Intesa transattiva" con cui si proponeva un versamento a favore del Comune di € 500,00 a chiusura della vertenza giudiziaria in atto;

CIO' PREMESSO

dovendosi pronunciare sulla possibilità di accogliere detta istanza transattiva, quale organo competente in materia ai sensi dell'art. 48 del TUEL e dell'art. 28.1 dello Statuto comunale, si rileva che, da alcuni approfondimenti e riscontri, non emerge alcuna possibilità, supportata da evidenze di giurisprudenza e/o di dottrina per provvedere in tal senso, e pertanto non risulta né consentito né opportuno conciliare sull'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria espressamente prescritta dalla legge ed avente natura vincolata, come nel caso di specie, per di più per il fatto che di tale atto transattivo ne beneficerebbe il contravventore, aspetto che non risulterebbe applicabile in nessun caso di confisca;

Rilevato al proposito che si è agito ottemperando obbligatoriamente a disposizioni di legge, in questo specifico caso ai sensi della Legge Regionale 31 maggio 2004 n.14 per la violazione degli artt.4 e 15, sanzionati dall'art. 7, lettera b), della medesima legge e su conforme indicazione espressa del suddetto Comando della Guardia di Finanza (nota prot. n.0292166/13 del 26/09/2013);

Preso atto che comunque:

- la ditta interessata, con l'oblazione della sanzione pecuniaria, ha ammesso di fatto la violazione commessa;*
- l'impianto peraltro risulta tuttora sotto sequestro disposto dal Comando di Compagnia della Guardia di Finanza di Borgomanero con verbale di accertamento, contestazione e sequestro amministrativo in data 17/09/2013, evidentemente anche a garanzia dell'integrità del bene confiscato;*

Considerato inoltre che, entrando nel merito del "quantum" della proposta transattiva, appare del tutto incongruo il corrispettivo richiesto per tale eventuale transazione (€ 500,00) in quanto già solo il carburante contenuto risulta pari a ca. lt. 1.560,00, come da Processo verbale di determinazione delle giacenze effettive redatto da militi del suddetto Comando in data 27/09/2013.

Ritenuto pertanto, per tutte le considerazioni sopra esposte, che non sussista la possibilità di accogliere la citata proposta di transazione, e di dover pertanto formulare con la presente atto di indirizzo in tal senso al rappresentante del Comune di Prato Sesia che presenzierà all'udienza fissata per l'indomani martedì 04/03/2014;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, in mancanza di Responsabili di Servizio (artt. 49 c. 2, 97 c.4.b e 147 bis del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, di respingere l'istanza di transazione formulata in data 05/02/2014 prot. n. 536, in merito alla vertenza ivi descritta

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 03.03.2014 e per 15gg. consecutivi.

dalla Sede Municipale, 03.03.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Michele Regis Milano

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, 03.3.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Michele Regis Milano

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:

- la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
